

DELIBERAZIONE N. 10 DEL 5 LUGLIO 2017

Approvazione Regolamento per l'accesso radiofonico e televisivo alle trasmissioni regionali del servizio radiotelevisivo pubblico.

Estratto del processo verbale della seduta del 5 luglio 2017, n. 15

		Presenti	Assenti
Cesare Carnaroli	Presidente	X	
Domenico Campogiani	Vice Presidente	X	
Manuele Maffei	Componente	X	

L'anno duemiladiciassette il giorno cinque del mese di luglio, alle ore quindici e trenta, presso la Sala Consultazioni - Biblioteca (pianoterra) della sede dell'Assemblea legislativa regionale delle Marche, P.zza Cavour 23, ad Ancona, si sono riuniti i componenti del Co.re.com. Marche, convocati con nota del 3 luglio 2017 (agli atti prot. n. 5321).

Presiede il Presidente Cesare Carnaroli.

Assiste il segretario del Co.re.com. Marche Angela Ruocco ed è presente il dirigente della PF Segreteria dell'Assemblea e Co.re.com. Maria Rosa Zampa.


Il Presidente constatato che a norma dell'articolo 6, comma 3, del Regolamento interno il Comitato è stato regolarmente convocato, che ai sensi dell'articolo 6, comma 6, del medesimo Regolamento è in numero legale e la seduta è quindi valida, apre i lavori

OMISSIS

Il Presidente passa alla trattazione del punto n. 3) iscritto all'ordine del giorno che reca "Varie ed eventuali".

OMISSIS

Conclusa la discussione, il Presidente pone in votazione la seguente proposta di deliberazione:



IL CO.RE.COM. MARCHE

NELLA seduta del 5 luglio 2017;

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dal responsabile del procedimento;

RITENUTO, per i motivi di fatto e di diritto riportati nel predetto documento istruttorio e che qui si intende interamente richiamato e condiviso in ogni sua parte, di deliberare in merito;

VISTA la legge 14 aprile 1975, n. 103 (Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva);

VISTA la legge 6 agosto 1990, n. 223 (Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato);


VISTA la lettera o) del comma 2 dell'articolo 10 della legge regionale 27 marzo 2001, n.8 (Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le Comunicazioni (Co.re.com.);

VISTI l'articolo 8 della legge regionale 30 giugno 2003, n. 14 (Riorganizzazione della struttura amministrativa del Consiglio Regionale) e l'articolo 3 della legge regionale 30/2016;

VISTA la proposta del dirigente della PF Segreteria dell'Assemblea e Co.re.com., che contiene il parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica previsto dall'articolo 3, comma 1, della legge regionale 30/2016 nonché l'attestazione che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico del bilancio della Regione;

DELIBERA

1. di approvare il "Regolamento per l'accesso radiofonico e televisivo alle trasmissioni regionali del servizio radiotelevisivo pubblico", il quale, allegato alla presente deliberazione sotto la lettera "A", ne costituisce parte integrante e sostanziale;



2. di trasmettere il Regolamento di cui al punto 1. alla Sottocommissione permanente per l'accesso presso la Camera dei Deputati ai fini del perfezionamento della procedura di approvazione;
3. di pubblicare il Regolamento di cui al punto 1. nel sito web istituzionale del Co.re.com. Marche, una volta perfezionata la procedura di approvazione.

Avvenuta la votazione, il Presidente ne proclama l'esito: "Il Co.re.com. Marche approva all'unanimità".

Il Presidente
del CO.RE.COM. Marche
Cesare Carnaroli

Il Segretario
del CO.RE.COM. Marche
Angela Ruocco


DOCUMENTO ISTRUTTORIO

NORMATIVA E PRINCIPALI ATTI DI RIFERIMENTO

- Legge 14 aprile 1975, n. 103 (Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva);
- legge 6 agosto 1990, n. 223 (Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato);
- legge regionale 27 marzo 2001, n.8 (Istituzione del Comitato Regionale per le Comunicazioni);
- legge regionale 30 giugno 2003, n. 14 (Riorganizzazione della struttura amministrativa del Consiglio Regionale). Articolo 8;
- legge regionale 15 dicembre 2016, n. 30 (Organizzazione e funzionamento degli organismi regionali di garanzia). Articolo 3.

MOTIVAZIONE ED ESITO DELL'ISTRUTTORIA

Ai sensi dell'articolo 10 comma 1 della legge regionale 27 marzo 2001, n. 8 (Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le Comunicazioni - Co.re.com.) il Co.re.com. esercita funzioni proprie nonché funzioni delegate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.



Nell'ambito delle funzioni proprie conferite dalla normativa statale e regionale, il successivo comma 2 prevede che il Co.re.com. regoli l'accesso radiofonico e televisivo regionale previsto dall'articolo 6 della legge 14 aprile 1975, n. 103 (Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva).


Ai sensi del suddetto articolo 6 della legge 103/75 la RAI è tenuta a riservare determinati spazi di programmazione, sia a diffusione nazionale che regionale, ai soggetti collettivi organizzati, individuati nella suddetta norma (associazioni culturali, partiti, enti locali, sindacati, gruppi etnici e linguistici, confessioni religiose), per l'esercizio del diritto ai programmi per l'accesso che consiste nella partecipazione alla programmazione regionale televisiva e radiofonica diffusa dalla stessa RAI attraverso trasmissioni della durata massima di 5 minuti che potranno essere realizzate, integralmente o parzialmente, con mezzi propri degli aventi diritto o con la collaborazione tecnica gratuita della RAI.

Al fine di dare attuazione al suddetto articolo 6 della legge 103/75, nonché al comma 1 dell'articolo 7 della legge 6 agosto 1990, n. 223, in passato il Co.re.com. Marche si era già dotato di un regolamento per disciplinare l'accesso alle trasmissioni. Tuttavia, ormai da diversi anni, nelle Marche l'attività in questione non è più stata realizzata.

Il Presidente dell'attuale Comitato insediato nel mese di ottobre del 2016, a marzo 2017 ha avuto un primo incontro con il direttore della sede regionale RAI in merito alla riattivazione dei programmi dell'accesso da anni inutilizzati. L'iniziativa intrapresa ha trovato concorde apprezzamento da parte del Comitato medesimo, soprattutto per quanto riguarda la volontà di focalizzare l'attenzione, in particolare, sulle rinascite delle zone colpite dal sisma attraverso spazi appositi dedicati alla comunicazione dei soggetti collettivi organizzati che in esse vivono ed operano.

Al fine di creare le condizioni giuridiche per avviare concretamente le attività è necessario, di conseguenza, procedere all'adozione di un nuovo regolamento. Ciò anche quale attività prodromica alla sottoscrizione di un Protocollo d'intesa con la Sede regionale RAI grazie al quale rilanciare detta attività promuovendola presso la più ampia platea dei soggetti richiedenti. Ciò in collaborazione con le strutture tecniche della RAI regionale responsabile della messa in onda delle trasmissioni.

Con il regolamento si intende porre in essere una disciplina aggiornata rispetto ai requisiti e alle modalità per la partecipazione da parte dei soggetti collettivi che intendono accedere alle trasmissioni. Nel merito, vengono quindi indicate le modalità relative alla presentazione della domanda di accesso (di cui viene allegato uno schema) e le relative condizioni di partecipazione. Vengono disciplinate le competenze del Co.re.com. con riguardo all'istruttoria e all'esame delle richieste provenienti dagli aventi diritto, alle deliberazioni di ammissione o di esclusione dai programmi dell'accesso, all'approvazione dei piani quadrimestrali dei programmi da inserire nel palinsesto delle trasmissioni della sede regionale della concessionaria pubblica del servizio radiotelevisivo, nonché alla vigilanza sul rispetto degli impegni assunti dai soggetti ammessi e sulla regolare esecuzione dei piani medesimi. Vengono inoltre disciplinate le modalità di realizzazione dei programmi, che possono essere effettuati dal soggetto collettivo organizzato con mezzi propri o con la collaborazione tecnica gratuita della sede regionale della RAI.



In relazione a quanto sopra, con la presente deliberazione è necessario approvare il Regolamento per l'accesso radiofonico e televisivo alle trasmissioni regionali del servizio radiotelevisivo pubblico ai sensi della legge 14 aprile 1975 n. 103 di cui all'allegato "A", e prevederne sia la trasmissione alla Sottocommissione Permanente per l'Accesso presso la Camera dei Deputati ai fini del perfezionamento della procedura di approvazione sia la sua pubblicazione nel sito web istituzionale del Co.re.com. Marche, una volta perfezionata la procedura di approvazione.

Il responsabile del procedimento

Maria Rosa Zampa


**PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DELLA PF SEGRETERIA
DELL'ASSEMBLEA E CO.RE.COM.**

Il sottoscritto dirigente propone al Comitato regionale per le Comunicazioni di approvare la presente deliberazione relativa a: Approvazione Regolamento per l'accesso radiofonico e televisivo alle trasmissioni regionali del servizio radiotelevisivo pubblico, in merito alla quale, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge regionale 15 dicembre 2016 n.30 (Organizzazione e funzionamento degli organismi regionali di garanzia), parere favorevole sotto il profilo della legittimità e in ordine alla regolarità tecnica. Attesta, inoltre, che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione Marche.

Il dirigente
Maria Rosa Zampa

La presente deliberazione si compone di n.5 pagine.

Il Segretario
del Co.re.com. Marche
Angela Ruocco



Autunno A)

REGOLAMENTO PER L'ACCESSO RADIOFONICO E TELEVISIVO ALLE
TRASMISSIONI REGIONALI DEL SERVIZIO RADIOTELEVISIVO PUBBLICO

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina l'accesso alle trasmissioni radiofoniche e televisive regionali della concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, di seguito denominata Sede regionale RAI, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6 della legge 14 aprile 1975, n. 103 (Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva), del comma 1, dell'articolo 7 della legge 6 agosto 1990, n. 223 (Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato) e della lettera o), del comma 2, dell'articolo 10 della legge regionale 27 marzo 2001, n. 8 (Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le Comunicazioni CORECOM).

Articolo 2

Domande di accesso

1. I soggetti collettivi organizzati di cui all'articolo 6 della legge 103/1975, che intendono accedere alle trasmissioni regionali diffuse nelle Marche dalla sede regionale RAI, debbono presentarne domanda al Comitato regionale per le Comunicazioni delle Marche, di seguito denominato Comitato.

2. La domanda, da compilarsi in conformità allo schema allegato al presente Regolamento, deve contenere a pena di inammissibilità:

- a) la denominazione, l'eventuale sigla identificativa ed i dati relativi alla sede ed al rappresentante legale;
- b) l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata o semplice o dell'indirizzo postale dove si vuole ricevere ogni comunicazione da parte del Comitato relativa al procedimento;
- c) i dati relativi alla tipologia giuridica e alle caratteristiche organizzative del soggetto;
- d) il titolo e il contenuto in sintesi del programma da ammettere alla trasmissione per il quale si inoltra domanda di accesso, con l'indicazione specifica:
 1. della durata del programma, la quale non può comunque superare cinque minuti per la televisione e tre minuti per la radio;
 2. di ogni elemento utile a comprovare la rilevanza dell'interesse sociale, culturale e informativo e l'attualità del programma;
 3. delle iniziative eventualmente assunte in ordine al contenuto del programma.
- e) l'eventuale richiesta di collaborazione tecnica gratuita da parte della Sede regionale RAI per soddisfare esigenze minime di base della registrazione del programma;
- f) l'impegno, ai sensi dell'articolo 6 della legge 103/1975, da parte del soggetto richiedente affinché durante la trasmissione del programma dell'accesso sia evitata qualsiasi forma di pubblicità diretta o indiretta, escludendo il riferimento, in video o voce, a qualsiasi "marchio" o "logo" utilizzato commercialmente;

g) la designazione della persona responsabile, agli effetti civili e penali, del programma.

3. La domanda, sempre a pena di inammissibilità, deve essere sottoscritta dal rappresentante legale del soggetto richiedente e dal designato responsabile di cui alla lettera g) del comma 2, e corredata dallo statuto, dall'atto costitutivo del soggetto stesso, da copia del processo verbale da cui risulta la nomina del rappresentante legale nonché da copie fotostatiche di un documento di riconoscimento in corso di validità dei due sottoscrittori.

4. Ciascun soggetto può presentare una sola domanda per ogni quadrimestre.

5. La domanda può essere consegnata a mano oppure inviata tramite posta raccomandata o posta elettronica certificata e deve pervenire al Comitato entro e non oltre il primo giorno non festivo del mese precedente a quello di inizio del quadrimestre cui si riferisce. Le domande pervenute fuori termine verranno prese in considerazione per il successivo quadrimestre.

6. Il Comitato esamina le domande di accesso e decide sulla loro ammissibilità.

7. L'eventuale inammissibilità è comunicata al soggetto richiedente.

Articolo 3

Piano quadrimestrale delle trasmissioni

1. Il Comitato nel mese precedente a quello di ogni quadrimestre dell'anno solare, sulla base delle domande pervenute e risultate ammissibili, approva il Piano dell'accesso alle trasmissioni regionali diffuse nelle Marche dalla sede regionale RAI, di seguito denominato Piano.

2. Il Piano contiene:

a) l'individuazione dei soggetti ammessi all'accesso;

b) la ripartizione tra i soggetti di cui alla lettera a) degli spazi radiofonici e televisivi messi a disposizione dalla sede regionale RAI sulla base del relativo Protocollo d'intesa tra Comitato e sede regionale RAI;

c) l'individuazione dei soggetti per i quali è prevista la collaborazione gratuita della sede regionale RAI per la realizzazione del programma.

3. Per la predisposizione del Piano il Comitato deve attenersi ai seguenti criteri di priorità:

a) precedenza ai soggetti che non abbiano mai usufruito dell'accesso;

b) precedenza ai soggetti che non abbiano usufruito dell'accesso nelle tre graduatorie quadrimestrali precedenti;

c) precedenza ai soggetti che dichiarino specifiche esigenze temporali riferite ad eventuali iniziative inerenti al contenuto del programma;

d) precedenza ai programmi realizzati con mezzi propri;

e) ordine cronologico di presentazione delle domande;

f) in caso di ulteriore parità di posizione in graduatoria, il Comitato tiene conto della presenza di tematiche di rilevante interesse sociale, culturale, informativo e dell'attualità dell'argomento proposto.

4. Nella deliberazione relativa al Piano è dato atto anche delle domande di accesso respinte con le relative motivazioni.

5. Il Piano è notificato a tutti i soggetti interessati, è trasmesso per l'esecuzione alla Sede regionale

RAI e, per conoscenza, alla Sottocommissione parlamentare per l'accesso ed è altresì pubblicato sul sito web Istituzionale del Comitato.

Articolo 4 Ricorsi

1. Avverso la deliberazione del Comitato di cui all'articolo 3 è ammesso ricorso, al Comitato medesimo, entro dieci giorni dalla sua notifica ai soggetti interessati.
2. Il ricorso è indirizzato al Presidente del Comitato e deve contenere l'indicazione dei motivi specifici su cui si fonda.
3. Il Comitato delibera sul ricorso entro venti giorni dalla ricezione dello stesso e la relativa deliberazione è notificata al ricorrente.
4. Il ricorso non sospende l'esecuzione della programmazione quadrimestrale alla quale si riferisce.

Articolo 5 (Realizzazione dei programmi)

1. La realizzazione dei programmi ammessi all'accesso è effettuata dal soggetto collettivo organizzato con mezzi propri o con la collaborazione tecnica gratuita della Sede regionale RAI per le esigenze minime di base.
2. Fermo restando il rispetto dei principi dell'ordinamento costituzionale, il soggetto ammesso osserva per quanto concerne contenuto, formati e standard tecnici del programma da realizzare quanto espressamente stabilito nel relativo Protocollo d'intesa tra Comitato e Sede regionale RAI, di seguito denominato Protocollo.
3. Il soggetto, che realizza il programma radiofonico o televisivo esclusivamente con mezzi propri all'esterno della Sede regionale RAI, lo consegna al Comitato entro venti giorni lavorativi dalla notifica della deliberazione concernente il Piano.
4. Il Comitato verifica la conformità del programma consegnato a quanto dichiarato nella domanda di accesso. Se conforme lo trasmette alla Sede regionale RAI, altrimenti può disporre la soppressione della trasmissione, dandone immediata comunicazione alla Sede stessa e al soggetto interessato.
5. La Sede regionale RAI verifica la conformità del programma trasmessogli dal Comitato ai criteri tecnici fissati nel Protocollo e, più in generale, l'idoneità alla messa in onda dello stesso.
6. Qualora la sede regionale RAI non ravvisi la conformità o l'idoneità del programma ai sensi del comma 5, indica al soggetto interessato, tramite il Comitato, le modifiche da apportare al programma stesso, al fine di consentire la messa in onda. In tal caso il programma è inserito nel Piano del successivo quadrimestre.
7. In caso di programmi da realizzarsi con la collaborazione tecnica gratuita della Sede regionale RAI, questa prende gli opportuni accordi operativi con il soggetto interessato.

Articolo 6 Sanzioni

1. Il Comitato, qualora sia ravvisata nel programma una violazione degli impegni sottoscritti nella domanda dal soggetto richiedente, può annullare la messa in onda del programma stesso e con

decisione motivata, negare il diritto d'accesso al soggetto per un periodo di uno o più Piani quadrimestrali, e proporre alla Commissione parlamentare l'inibizione dei rappresentanti del soggetto collettivo organizzato e del responsabile del programma per un periodo equivalente.

Articolo 7
(Disposizioni transitorie e finali)

1. In sede di prima applicazione il Piano di cui all'articolo 3, ripartisce tra i soggetti ammessi all'accesso gli spazi radiofonici e televisivi messi a disposizione dalla Sede regionale RAI per i mesi intercorrenti dall'approvazione di esso da parte del Comitato sino al termine dell'anno solare in corso.
2. Durante i periodi di campagna elettorale e referendaria le trasmissioni dell'accesso sono sospese per riprendere, sulla base di quanto previsto nel Piano del quadrimestre di Interesse, successivamente alla conclusione delle operazioni di voto.

Art. 8
(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito web istituzionale del Comitato.
2. Di esso è assicurata la più ampia diffusione attraverso gli strumenti informativi ritenuti più idonei dal Comitato.

**SCHEMA DI DOMANDA PER L'ACCESSO RADIOFONICO E TELEVISIVO
ALLE TRASMISSIONI REGIONALI DELLA CONCESSIONARIA
DEL SERVIZIO PUBBLICO**

- DOMANDA PER L'ACCESSO ALLE TRASMISSIONI RADIOFONICHE REGIONALI DELLA CONCESSIONARIA DEL SERVIZIO RADIOTELEVISIVO PUBBLICO**
- DOMANDA PER L'ACCESSO ALLE TRASMISSIONI TELEVISIVE REGIONALI DELLA CONCESSIONARIA DEL SERVIZIO RADIOTELEVISIVO PUBBLICO**

(barrare solo la voce che interessa)

AL COMITATO REGIONALE
PER LE COMUNICAZIONI
DELLE MARCHE
P.zza Cavour, 23
60121 - Ancona

Il/la sottoscritto/a, nato/a a,
il, e residente in,
via/viale/piazza,
cap.....,
Indirizzo email.....e recapito telefonico, in
qualità di legale rappresentante e

(Indicare ruolo/carica ricoperti all'interno del soggetto collettivo organizzativo)

del soggetto collettivo organizzato

(Indicare denominazione per esteso ed eventuale sigla identificativa del soggetto collettivo organizzativo richiedente)

rientrante tra uno dei sottoelencati soggetti espressamente individuati dal comma 1 dell'articolo 6 della legge 14 aprile 1975, n. 103 (Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva):

- gruppi di rilevante interesse sociale (in particolare quelli operanti nei settori educativo, assistenziale, professionale, ricreativo, sportivo, artistico, turistico)
- autonomie locali e loro organizzazioni associative
- enti e associazioni politiche e culturali
- associazioni nazionali del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute
- gruppi etnici e linguistici
- confessioni religiose e loro articolazioni regionali
- sindacati nazionali e loro articolazioni regionali
- partiti, movimenti politici e gruppi rappresentati in Parlamento, nel Consiglio regionale e/o nei Consigli provinciali e comunali

(barrare solo la voce che interessa)

con sede in.....via/viale/piazza.....

..... cap.
indirizzo pec.....Indirizzo email.....
.....e recapito postale.....
....., (Indicare indirizzo pec, email e recapito postale in cui si chiede di ricevere
ogni comunicazione relativa al procedimento da parte del Co.re.com Marche)

CHIEDE

ai sensi del primo comma dell'articolo 6 citato e dell'articolo 2 del Regolamento per l'accesso radiofonico e televisivo alle trasmissioni regionali del servizio radiotelevisivo pubblico approvato dal Co.re.com. Marche

di usufruire dell'accesso alle trasmissioni radiofoniche/ televisive regionali (barrare la voce che non interessa) della concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico:

A tal fine relativamente al soggetto collettivo organizzato che rappresenta dichiara:

1. data di costituzione:
2. data di operatività:
(Indicare solo se diversa da quella di costituzione)
3. eventuali periodi di sospensione dell'attività:
4. tipologia giuridica:
(specificare la tipologia giuridica cui appartiene il soggetto collettivo organizzato - associazione di fatto, associazione con personalità giuridica, etc.)
5. principali organi statutari.....
(specificare quali sono i principali organi statutari del soggetto collettivo organizzato - assemblea dei soci, consiglio direttivo, etc.)
6. ambito territoriale di attività:
(Indicare se regionale, provinciale, comunale o altro - qualora più ristretto quali a titolo esemplificativo di quartiere, aziendale, scolastico, etc.)
7. altri elementi che si ritiene utile fornire al fine di dare informazioni sulla consistenza organizzativa nel territorio nazionale:
(Indicare eventuali sedi regionali, provinciali, comunali, intercomunali, diocesi, circoli e similari)
8. eventuali attività editoriali:
(Indicare titoli e periodicità di riviste, collane di libri, pubblicazioni interne)
9. eventuali attività di formazione e di informazione:
(Indicare corsi di formazione, convegni, seminari, workshop e similari)
7. eventuali centri di studio, ricerca, documentazione e similari:
(specificare quali)
8. eventuali altre attività:

Inoltre, relativamente al programma da ammettere alla trasmissione per il quale presenta questa domanda, dichiara:

1. titolo:
2. contenuto in sintesi:
3. durata:
4. tipologia di interesse:
(Indicare il tipo di interesse prevalente soddisfatto dal contenuto del programma: sociale, culturale, informativo, etc.)
5. elementi utili a comprovare la rilevanza dell'interesse suindicato:
6. eventuali iniziative, in atto o programmate, in ordine al contenuto:
7. particolari categorie di pubblico cui si rivolge:
(Indicare a quali eventuali eventi specifici si colleghi il programma e qualora non vi siano barrare la voce)
7. particolari categorie di pubblico cui si rivolge:
(Indicare a quali categorie di pubblico, a giudizio del richiedente, si rivolge prevalentemente il programma)

Infine dichiara che il programma prevede in linea di massima:

dibattito tra.....

(specificare numero di persone partecipanti al dibattito e se interne o esterne al soggetto collettivo organizzato)

- interviste
 inchiesta

- documentario
- intervento di una sola persona
- altre forme espressive.....

.....
(specificare quali)

CHIEDE, inoltre,

la collaborazione tecnica gratuita da parte della Sede regionale RAI per soddisfare esigenze minime di base della registrazione del programma.

Firma del richiedente
Legale rappresentante
del soggetto collettivo organizzato
(firma per esteso e leggibile)

**IMPEGNO AL RISPETTO DI QUANTO DISPOSTO DAL SESTO COMMA DELL'ARTICOLO 6
DELLA LEGGE 103/1975**

Il legale rappresentante, in nome e per conto del soggetto collettivo organizzativo
.....
(Indicare nuovamente denominazione per esteso ed eventuale sigla identificativa del soggetto collettivo organizzativo richiedente),

si impegna

nella libera manifestazione del pensiero, ad osservare e fare osservare nel programma eventualmente ammesso all'accesso alle trasmissioni radiofoniche/ televisive regionali della concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico i principi dell'ordinamento costituzionale, e tra essi in particolare quelli relativi alla tutela della dignità della persona nonché della lealtà e della correttezza del dialogo democratico e ad astenersi da qualsiasi forma di pubblicità commerciale diretta o indiretta, escludendo il riferimento in video o voce, a qualsiasi "marchio" o "logo" utilizzato commercialmente.

Firma del
Legale rappresentante
del soggetto collettivo organizzato
(firma per esteso e leggibile)

DICHIARAZIONE DI DESIGNAZIONE DELLA PERSONA RESPONSABILE, AGLI EFFETTI CIVILI E PENALI, DEL PROGRAMMA E RELATIVA ACCETTAZIONE DI RESPONSABILITA'

Il legale rappresentante, in nome e per conto del soggetto collettivo organizzativo
(indicare nuovamente denominazione per esteso ed eventuale sigla identificativa del soggetto collettivo organizzativo richiedente), su apposita delega dello stesso,

DESIGNA

quale responsabile, agli effetti civili e penali, del programma indicato nella presente domanda

il/la sig./sig.ra....., nato/a a.....
....., il e
residente in, via/viale/piazza.....
..... cap.....
indirizzo email.....e recapito telefonico

che qui in calce, DICHIARA di accettare detta responsabilità.

Firma per designazione
Il legale rappresentante
del soggetto collettivo organizzato
(firma per esteso e leggibile)

Firma per accettazione
Il responsabile
del programma proposto
(firma per esteso e leggibile)

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I sottoscritti, rispettivamente, legale rappresentante del soggetto collettivo organizzato e responsabile del programma proposto, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 13 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) PRESTANO IL CONSENSO al trattamento dei dati personali richiesti e forniti, anche sensibili, nonché specificamente PRESTANO IL CONSENSO alla comunicazione e diffusione dei dati medesimi, così come riportato in informativa.

In particolare il legale rappresentante del soggetto collettivo organizzato dichiara di aver ottenuto analogo consenso dagli altri aderenti al soggetto stesso, qualora fossero individuabili in base alla documentazione prodotta.

Firma per consenso
Il legale rappresentante
del soggetto collettivo organizzato
(firma per esteso e leggibile)

Firma per consenso
Il responsabile
del programma proposto
(firma per esteso e leggibile)

La presente domanda è corredata da:

- Statuto
- Atto costitutivo
- Copia del processo verbale da cui risulta la nomina del legale rappresentante o documentazione assimilabili
- Copie fotostatiche di un documento di riconoscimento in corso di validità dei due sottoscrittori.

Informativa ai sensi dell'articolo 13 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali)

Ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, il trattamento delle informazioni fornite, sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e tutelando la Vostra riservatezza ed i Vostri diritti.

In particolare, i dati idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, possono essere oggetto di trattamento solo con il consenso scritto dell'interessato.

Ai sensi dell'articolo 13 del predetto decreto, Vi informiamo che:

1. il conferimento dei dati personali richiesti, anche sensibili, è obbligatorio ai fini dell'accettazione della domanda per usufruire dell'accesso alle trasmissioni radiofoniche/ televisive regionali della concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico;
2. l'eventuale rifiuto a fornire tali dati comporta inevitabilmente il non avvio del relativo procedimento per usufruire dell'accesso alle trasmissioni radiofoniche/ televisive regionali della concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico;
3. il trattamento dei dati richiesti e forniti, anche sensibili, sarà effettuato sia su supporti cartacei che mediante l'ausilio di strumenti elettronici;
4. il trattamento dei dati richiesti e forniti, anche sensibili, sarà effettuato esclusivamente per le finalità connesse al procedimento relativo all'accesso alle trasmissioni radiofoniche/ televisive regionali della concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico;
5. I dati richiesti e forniti, anche sensibili, saranno oggetto di comunicazione alla Sede regionale RAI ed oggetto di diffusione attraverso la banca dati presente sul sito web istituzionale del Co.re.com. Marche, fermo ovviamente restando il divieto relativo ai dati idonei a rivelare lo stato di salute di cui al comma 5 dell'articolo 26 del citato decreto;
6. titolare del trattamento è l'Ente Regione Marche - Assemblea legislativa regionale con sede in Ancona, Piazza Cavour n. 23; responsabile del trattamento è la dirigente Zampa Maria Rosa, domiciliata per la carica presso la sede dell'Assemblea stessa ed incaricata del trattamento è la responsabile del procedimento Strazzi Sabrina;
7. In ogni momento potrete esercitare i Vostri diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'articolo 7 del d.lgs.196/2003, che per Vostra comodità riproduciamo integralmente qui di seguito.

Decreto legislativo 196/2003.

Articolo 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
 - a) dell'origine dei dati personali;
 - b) delle finalità e modalità del trattamento;
 - c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
 - d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
 - e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
 - a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
 - b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge,

compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;

c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;

b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.